



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE CANDIDATURE E LA SELEZIONE
DEL COMPONENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DI CUI ALL'ART. 13 LETT. F) TERZO COMMA
DELLO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

Delegato dei Presidenti di Regione a statuto ordinario del Movimento 5 Stelle, designato tra gli stessi, ovvero, in mancanza, delegato designato tra i Consiglieri regionali del Movimento

INDICE

PREAMBOLO

Articolo 1 – Requisiti per la candidatura

Articolo 2 – Proposizione delle candidature

Articolo 3 – Votazione e proclamazione

PREAMBOLO

VISTO l'art. 9 lett. a) dello Statuto del MoVimento 5 Stelle, ai sensi del quale: “*Sono Organi del MoVimento 5 Stelle: (...) il Consiglio Nazionale (...)*”;

VISTO l'art. 13 lett. f) dello Statuto del MoVimento 5 Stelle, ai sensi del quale: “*Il Consiglio Nazionale è, altresì, composto da:*

- *un delegato dei Presidenti di Regione a Statuto ordinario del MoVimento 5 Stelle, designato tra li stessi, ovvero, in mancanza, da un delegato designato tra i Consiglieri regionali del MoVimento (...)*;

VISTO inoltre l'art. 17 lett. c) dello Statuto del MoVimento 5 Stelle, secondo cui “*Il Comitato di Garanzia, inoltre, su proposta del Presidente, esamina ed eventualmente approva i Regolamenti esecutivi necessari per l'attività dell'Associazione (...)*”;

**Il Comitato di Garanzia, su proposta del Presidente, approva il seguente
Regolamento
disciplinante le modalità di candidatura e selezione del componente del Consiglio Nazionale
del Movimento 5 Stelle, in qualità di delegato dei Presidenti di Regione o dei Consiglieri
regionali del MoVimento 5 Stelle.**

Articolo 1
(*Requisiti per la candidatura*)

Possono candidarsi alla carica di componente del Consiglio Nazionale, in qualità di delegato per le Regioni a Statuto ordinario, i Presidenti di Regione a Statuto ordinario eletti sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle, in carica alla data della candidatura.

In mancanza di Presidenti di Regione eletti e/o candidati alla carica di delegato al Consiglio Nazionale, potranno candidarsi a tale carica tutti i Consiglieri regionali eletti sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle, appartenenti alle Regioni a Statuto ordinario, in carica alla data della candidatura.

Ai fini della validità della candidatura occorrerà:

a) non essere sospesi (anche solo in via cautelare) o espulsi (anche con provvedimento non definitivo) dall'Associazione MoVimento 5 Stelle ovvero sospesi o espulsi dai rispettivi gruppi consiliari di appartenenza;

b) essere in regola con gli impegni contributivi assunti con il MoVimento 5 Stelle al momento della presentazione della proposta di candidatura. A tal fine il Tesoriere del Movimento trasmetterà al Presidente attestato di regolarità della posizione contributiva di ciascun candidato, che farà fede ai fini della ammissione della candidatura, della efficacia della elezione o della decadenza di ciascun singolo delegato.

Il venir meno della regolarità contributiva nel corso della carica può giustificare la proposta di sostituzione del singolo componente da parte del Presidente; è salva in ogni caso la responsabilità disciplinare.

Articolo 2
(*Proposizione delle candidature*)

I Presidenti di Regione a Statuto ordinario, per proporre la propria candidatura, inviano una e-mail all'indirizzo che sarà indicato sul sito www.movimento5stelle.eu inserendo come oggetto: "*Candidatura – delegato Regioni a Statuto ordinario*".

Nel corpo della e-mail occorrerà indicare le proprie generalità e la Regione di appartenenza.

Occorrerà altresì allegare, contestualmente, la copia del proprio documento di identità ed il certificato di regolarità contributiva, rilasciato dal Tesoriere del MoVimento non oltre 30 giorni prima dalla candidatura.

In assenza di Presidenti di Regione in carica in possesso dei requisiti richiesti o in mancanza di candidature presentate secondo le modalità ed i termini di cui al precedente comma, potranno presentare la propria candidatura i Consiglieri regionali eletti sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle, appartenenti alle Regioni a Statuto ordinario.

La candidatura deve essere inviata per via telematica con le modalità che saranno indicate sul sito www.movimento5stelle.eu e che comunque **prevedano**:

- 1) un termine che non potrà essere inferiore a 3 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del presente regolamento, per l'invio della proposta di candidatura;
- 2) la compilazione di un modulo di proposta di candidatura accessibile solo a seguito di login al portale (<https://portale.movimento5stelle.eu>) con doppia autenticazione;
- 3) la dichiarazione avente ad oggetto il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
- 4) l'allegazione della copia, rilasciata non oltre 6 mesi prima dalla data di scadenza per la proposizione della candidatura, del certificato del casellario giudiziale, del certificato dei carichi pendenti e del certificato ex art. 335 c.p.

In alternativa ai candidati potrà essere richiesta una autodichiarazione sotto la propria responsabilità avente ad oggetto procedimenti penali a proprio carico noti all'interessato in qualunque stato di giudizio essi si trovino; in ogni caso ai candidati ammessi al secondo turno sarà obbligatoriamente richiesto di inviare copia dei documenti di cui sopra entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore antecedenti la data in cui inizieranno le votazioni per il secondo turno.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 lett. *h*) dello Statuto del MoVimento 5 Stelle “(...)Il Presidente, sentito il Garante, valuta la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile sulla candidatura”.

Il giudizio di cui al precedente punto potrà essere espresso sino a 24 (ventiquattro) ore prima dell'apertura delle operazioni di voto e, per coloro che saranno ammessi al secondo turno, fino all'orario di apertura delle operazioni di voto e, comunque, sino alla proclamazione dei risultati delle votazioni.

Le candidature correttamente proposte concorrono alla formazione della lista da sottoporre alla votazione dell'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

Articolo 3 (Votazione e proclamazione)

Per la designazione del componente del Consiglio Nazionale, in qualità di delegato per le Regioni a Statuto ordinario, sono ammessi a votare i Presidenti di Regione ed i Consiglieri regionali eletti sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle, appartenenti alle Regioni a Statuto ordinario, in carica alla data della candidatura.

Le liste dei candidati sono presentate ai votanti in ordine alfabetico.

La votazione è articolata in due turni:

Per il **primo turno** ogni votante esprime fino ad un massimo di due preferenze.

Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso.

Accedono al secondo turno (Ballottaggio) i due candidati che hanno ricevuto più voti.

Per il **secondo turno** ogni votante esprime una sola preferenza.

All'esito delle operazioni di voto del secondo turno, viene proclamato eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato iscritto da più tempo.